



Ministero della Giustizia

Ufficio legislativo Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento delle Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE

infoattiue@governo.it

Roma, lì 11.04.2022

OGGETTO: nota DPE prot. nr. 2939 del 24.03.2022 di richiesta, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 234/2012, di relazione e tabella di corrispondenza *ex* DPCM del 17 marzo 2015, relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica COM(2022) 105 final dell'8.3.2022

Con la presente si trasmette la relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012, relativamente alla proposta di cui in oggetto, predisposta dalla Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Dipartimento Affari di giustizia di questo Ministero, e si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Il componente del Nucleo di Valutazione
Roberta Bardelle

Visto, per condivisione,

Franca Mangano

Capo dell'Ufficio legislativo

11 APR. 2022

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

- **Codice della proposta:** COM(2022) 105 final dell'8.3.2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0066 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria

Premessa: finalità e contesto

- *quadro normativo:*

proposte correlate: Commissione europea, Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, COM(2016) 111 final, 4 marzo 2016; Commissione europea, Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, COM(2016) 109 final, 4 marzo 2016.

○ *riferimenti:* Strategia per la parità di genere 2020-2025 COM/2020/152 final; Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali COM/2021/102 final; Risoluzione PE del 14 dicembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza di genere: violenza online (2020/2035) (INL); Risoluzione PE del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE (2021/2035) (INL). Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI; Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo; Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile; Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio; Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato; Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la

loro fornitura; direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio; Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, COM(2020) 825 final, del 15 dicembre 2020; Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Strategia dell'UE sui diritti dei minori, COM (2021) 142 final, 24 marzo 2021; Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), COM(2020) 258 final, 24 giugno 2020; Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, COM(2020) 698 final, 12 novembre 2020; Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, COM(2021) 101 final, 3 marzo 2021; Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, COM/2021/102 final, 4 marzo 2021; Commissione europea, Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio. Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE, JOIN(2020) 17 final, 25 novembre 2020; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio, COM(2021) 777 final, 9 dicembre 2021;

○ *regolamenti, direttive, libri, relazioni già esistenti in materia:* Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea. Panoramica dei risultati, 2014; Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), Combating gender-based violence: Cyberviolence, European added value assessment (Contro la violenza di genere: la violenza online - Valutazione del valore aggiunto europeo), 2021; Rete europea di esperti giuridici in materia di parità di genere e non discriminazione, Criminalisation of gender-based violence against women in European States, including ICT-facilitated violence. A special report, 2021, disponibile all'indirizzo: (EELN 2021); Tackling violence against women and domestic violence in Europe – The added value of the Istanbul Convention and remaining challenges, 2020

- *finalità generali:* la presente proposta intende combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica al fine di garantire un alto livello di sicurezza e il pieno godimento dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione, incluso il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione tra donne e uomini. Essa pertanto contribuisce alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per conseguire tali obiettivi la proposta rende più efficaci gli attuali strumenti giuridici dell'UE inerenti alla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica; crea una convergenza verso l'alto e colma le

lacune a livello di protezione, accesso alla giustizia, assistenza, prevenzione, coordinamento e cooperazione; allinea il diritto dell'UE a norme internazionali consolidate. L'iniziativa intende prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Più nello specifico, mira a garantire una prevenzione efficace di tali tipi di violenza, a proteggere da simili atti, ad assicurare l'accesso alla giustizia e l'assistenza alle vittime e a rafforzare il coordinamento. Mira inoltre a garantire che le molestie sessuali e la violenza online siano affrontate in modo efficace.

- *elementi qualificanti ed innovativi*: l'ampia diffusione nell'UE della violenza contro le donne e della violenza domestica e i danni che queste forme di violenza causano agli individui e alle società rendono particolarmente necessaria un'azione congiunta. La violenza contro le donne e la violenza domestica possono essere fisiche e avere una componente transfrontaliera allorché le persone si spostano da un paese all'altro; ma nel mondo virtuale non hanno frontiere. Gli obiettivi strategici possono essere raggiunti solo se, in egual misura, si applicano norme minime a tutti i casi di violenza contro le donne e di violenza domestica. Gli Stati membri hanno affrontato il problema a livello sia legislativo che politico, ma senza giungere a una minor diffusione del fenomeno. Per garantire parità di trattamento per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, l'iniziativa creerebbe una convergenza verso l'alto stabilendo norme minime sui loro diritti. Tali norme mirerebbero a prevenire e combattere questi tipi di violenza prima, durante o dopo il procedimento penale. Si introdurrebbero inoltre definizioni e sanzioni penali riguardanti i comportamenti per i quali esistono lacune a livello di perseguibilità. L'azione dell'UE garantirà la tutela dei diritti fondamentali di metà della popolazione dell'UE in tutto il territorio dell'UE

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il *principio di attribuzione* in quanto conforme all'art. 5.2 T.U.E., in ossequio al quale l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze attribuitele dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.
- La *base giuridica* della presente proposta si basa sul combinato disposto dell'articolo 82, paragrafo 2, e dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE.

L'articolo 82, paragrafo 2, TFUE fornisce la base giuridica per stabilire norme minime riguardanti i diritti delle vittime di reato nella misura necessaria a facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale per questioni di dimensione transnazionale.

L'articolo 83, paragrafo 1, TFUE fornisce la base giuridica per le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti lo sfruttamento sessuale di donne e minori e i reati informatici.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta rispetta il *principio di sussidiarietà* in quanto tutti gli Stati membri affrontano la violenza contro le donne e la violenza domestica nelle rispettive legislazioni e politiche, ma in misura diversa. La molteplicità di approcci crea incertezza giuridica quanto ai diritti delle vittime in tutta l'UE. A livello regionale e locale la frammentazione è addirittura maggiore. L'UE aiuta già gli Stati membri nella lotta a questo tipo di violenza, utilizzando finanziamenti, misure politiche e strumenti giuridici orizzontali riguardanti questo settore. Per rendere più efficaci le misure esistenti e rafforzare ulteriormente gli strumenti dell'Unione miranti a combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica è però necessaria un'azione legislativa

mirata a livello dell'UE stabilendo norme minime. La presente proposta consentirebbe di adottare ulteriori misure coordinate in tutta l'UE e di garantirne l'applicazione a livello dell'UE. Il suo scopo è raggiungere un giusto punto di equilibrio tra garantire l'efficacia degli obblighi in essa stabiliti e lasciare agli Stati membri la flessibilità necessaria per tener conto delle specificità e delle esigenze nazionali nell'attuare le norme contemplate. Per garantire alle vittime parità di trattamento in tutta l'UE, l'iniziativa garantirà una convergenza verso l'alto stabilendo norme minime sui diritti delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. Tali norme mirano ad assistere e proteggere le vittime di questi tipi di violenza prima, durante o dopo il procedimento penale e ad introdurre requisiti minimi sulle definizioni e sulle sanzioni applicabili a condotte per le quali esistono lacune a livello di rilevanza penale. La proposta stabilisce il livello minimo delle sanzioni massime applicabili ai reati che vi sono elencati e lascia quindi agli Stati membri il compito di stabilire sanzioni minime.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il *principio di proporzionalità* in quanto le misure sono state elaborate sulla base di un'attenta analisi delle lacune effettuata a livello sia dell'UE che nazionale. Le misure non vanno oltre quanto necessario, evitando di sovrapporsi alle norme nazionali in materia di perseguibilità penale; non obbligano le autorità pubbliche ad adottare misure la cui attuazione sarebbe eccessivamente complessa; evitano costi sproporzionati per gli Stati membri e per i datori di lavoro. Le misure previste, inoltre, possono essere considerate necessarie per conseguire gli obiettivi in modo efficace e tale da rafforzare l'attuazione dei diritti fondamentali.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La *valutazione* delle finalità generali del progetto è complessivamente *positiva* in quanto la proposta è volta al miglioramento del quadro giuridico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, rientranti nel più ampio concetto di sfruttamento sessuale, e al rafforzamento dell'applicazione delle norme a livello nazionale. Sono state evidenziate ricadute economiche positive. La minor diffusione della violenza contro le donne e della violenza domestica, in particolare, potrebbe avere vantaggi economici quantificabili in circa 53,1 miliardi di EUR - cifra che, nel lungo periodo, potrebbe potenzialmente raggiungere gli 82,7 miliardi circa di EUR. Il maggior potenziale in termini di vantaggi economici è legato alla riduzione del costo dei danni fisici ed emotivi per le vittime (riduzione stimata tra i 32,2 e i 64,5 miliardi di EUR). Le ricadute sociali interesserebbero vari portatori di interessi, in particolare le vittime, i testimoni, gli autori dei reati, le imprese, le autorità nazionali e la società in genere. Migliorerebbero la salute, la sicurezza e la qualità di vita delle vittime (in particolare, grazie alle misure di protezione e assistenza). Migliorerebbero inoltre la conoscenza e l'accesso delle vittime e dei testimoni alle informazioni sui servizi di protezione e assistenza disponibili. Le misure riguardanti i programmi di intervento destinati agli autori dei reati dovrebbero avere un impatto positivo sui loro atteggiamenti e comportamenti. Per i datori di lavoro, la consapevolezza e una miglior comprensione del fenomeno delle molestie sul lavoro e un maggior sostegno ai lavoratori che ne sono vittime consentirebbero lo sviluppo di un contesto lavorativo sicuro, con un conseguente impatto positivo anche sulla produttività. Le autorità nazionali trarrebbero beneficio da misure intese a porre rimedio alla frammentazione e alle incertezze giuridiche. Un maggior riconoscimento da parte dei cittadini del danno insito in stereotipi di genere, norme precostituite e comportamenti violenti avrebbe un impatto positivo sulla società nel suo insieme.

- Il progetto non è da ritenersi *di particolare urgenza*.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, nella misura in cui prevedono il miglioramento del quadro giuridico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *tempistica di adozione* prevista: è auspicato un approccio generale entro il 2022;
- *eventuali pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri, ecc...*: non sono stati ancora espressi pareri definitivi (si è tenuta sinora solo la prima riunione del gruppo COPEN in data 30.3.2022), in linea generale si è condivisa l'impostazione generale della proposta, con riserva di più approfondito esame nel corso del negoziato;
- *elementi di criticità*: meritano particolare attenzione i profili relativi alla duplicità della base giuridica ed agli impegni di spesa.
- *eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune*: l'indicazione di eventuali modifiche da apportare al testo appare allo stato prematura, presupponendo la compiuta valutazione di elementi acquisibili solo con lo sviluppo del negoziato;
- *ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi che si ritengono opportuni*: si reputa opportuno proseguire le già avviate riunioni di coordinamento interno al Ministero della Giustizia (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – D.A.G.), con la partecipazione del Consigliere Giustizia e Affari Interni della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- *Costi*

Per lo Stato.

I costi di conformità totali oscillano tra i 5 e i 6,6 miliardi di EUR. Tali costi ricadrebbero per la maggior parte sugli Stati membri, con alcune eccezioni relative alle molestie sessuali, che potrebbero comportare costi di conformità per i datori di lavoro. I costi di conformità sono legati alle misure da attuare nei settori problematici della prevenzione, della protezione, dell'accesso alla giustizia, dell'assistenza alle vittime e del coordinamento. Non è stato rilevato alcun impatto negativo.

- *copertura finanziaria: a carico del bilancio UE e/o del bilancio nazionale*;

La direttiva proposta dovrebbe comportare i seguenti costi a carico del bilancio dell'UE:

- creazione e introduzione di uno strumento di raccolta dei dati: costi una tantum sostenuti dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE);
- manutenzione tecnica e funzionamento dello strumento di raccolta dei dati: costi ricorrenti sostenuti dall'EIGE;
- sviluppo e introduzione di una metodologia e di disaggregazioni di dati comuni in cooperazione con gli Stati membri: costi ricorrenti sostenuti dall'EIGE;

- elaborazione di orientamenti per l'armonizzazione e la standardizzazione delle statistiche sulla criminalità in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, a sostegno della raccolta di dati da parte degli Stati membri: costi ricorrenti sostenuti dall'EIGE.

I costi per l'EIGE sono spiegati nei dettagli nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta. In totale, l'EIGE avrebbe bisogno delle seguenti risorse finanziarie ed umane per le mansioni riguardanti la raccolta di dati amministrativi:

- costi di avviamento una tantum: 200 000 EUR;
- costi annuali di manutenzione e di esercizio: 750 000 EUR;
- costi di personale: un agente temporaneo (in equivalenti a tempo pieno) a partire dal 2025 e due agenti contrattuali (in equivalenti a tempo pieno) a partire dal 2025 (in tutto, tre).

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Esempio:

- *effetti in termini di semplificazione/armonizzazione/innovazione:*

le disposizioni rafforzano l'efficacia della catena di contrasto e garantiscono la comparabilità degli sforzi volti a combattere il fenomeno della violenza di genere in tutta l'UE.

- *elementi di criticità;*

possono essere generati costi sia *una tantum* che correnti legati ai servizi di assistenza specialistica e protezione delle vittime, alla istituzione di una linea di assistenza telefonica gratuita e ininterrottamente operativa (24/7), alla adozione delle misure di prevenzione ed alla formazione;

inoltre l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare dati statistici in base a nuove norme più armonizzate potrebbe far sorgere un ulteriore onere amministrativo in termini di possibile adeguamento dei sistemi esistenti per la registrazione dei casi e di elaborazione di tali statistiche a livello nazionale prima di trasmetterle all'UE.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Esempio:

- *Può ipotizzarsi che le norme incidano sulle competenze regionali e locali quanto meno sotto il profilo della formazione del personale in relazione alle attività di assistenza e protezione delle vittime.*

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Esempio:

- *costi di adeguamento;*
- *effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa.*

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La maggior parte dei costi ricadrebbe sugli Stati membri. I costi potenziali per i datori di lavoro ammontano a 1,9 miliardi di EUR a causa della partecipazione obbligatoria dei dirigenti a corsi di formazione riguardanti le molestie sessuali sul lavoro e le ripercussioni negative della violenza domestica in ambito lavorativo. I costi sarebbero limitati alla partecipazione dei dirigenti a un corso di formazione online di due ore e non sarebbero quindi significativi per le PMI.

Altro

Esempio:

- *Altre amministrazioni interessate: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Regioni: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi, ecc... (es.: “si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell’ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate”);*
- *Eventuali allegati.*

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell’atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

– **Codice della proposta:** COM(2022) 105 final dell’8.3.2022

– **Codice interistituzionale:** 2022/0066 (COD)

– **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria

Disposizione del progetto di atto legislativo dell’Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
	NEGATIVO (pur trattandosi di direttiva che armonizza ipotesi di reato già presenti, nella quasi totalità, nel sistema italiano, si prevede un impatto su specifiche norme primarie o secondarie in vigore in relazione alle norme di assistenza e protezione delle vittime, con conseguente necessità all’esito dell’adozione della direttiva di prevedere norme attuative o di raccordo)	(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull’ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Capo II Artt. 5-10		Le nuove fattispecie penali, previste al capo II, ad

Reati		eccezione dell'art. 10, sono già disciplinate dal codice penale.
<p>Capo III Artt. 16-26 Protezione delle vittime e accesso alla Giustizia</p>		<p>È prevista la valutazione individuale delle esigenze di protezione ed assistenza delle vittime che comporterà spese di formazione del personale</p>
<p>Capo IV Artt. 27-35 Assistenza alle vittime</p>		<p>È prevista assistenza specialistica per le vittime che pure comporterà la necessità di formare il personale, con conseguenti spese</p>
<p>Capo V Artt. 36-38 Prevenzione</p>		<p>Le misure preventive che dovranno essere adottate (campagne di sensibilizzazione e programmi di ricerca e educativi) comporteranno impegni finanziari</p>
<p>Capo VI Artt. 39-44 Coordinamento e cooperazione</p>		<p>Miglioramento del coordinamento sia a livello interno che a livello UE con particolare attenzione alla raccolta di dati statistici disaggregati che potrebbe far sorgere un ulteriore onere amministrativo in termini di possibile adeguamento dei sistemi esistenti per la registrazione dei casi e di elaborazione di tali statistiche a livello nazionale prima di trasmetterle all'UE.</p>